



# TRIBUNALE DI PATTI

## SEZIONE LAVORO

*REPUBBLICA ITALIANA*

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

all'udienza del 22/6/2020 ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

### S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 3551/2016 R.G. e vertente

TRA

[REDACTED] residente in con [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q), con studio in via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA , in persona del Ministro p.t.

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore p.t.;

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Direttore p.t.;

RESISTENTI

OGGETTO: Altre ipotesi.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricciardello Rosa, con ricorso depositato in data 12.12.2016, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di tale amministrazione ininterrottamente, svolgendo l'attività di docente supplente su posto vacante con



ricorrente avrebbe percepito in considerazione della maggiore anzianità e professionalità di volta in volta raggiunta.

Tale importo è stato calcolato dal CTU (ipotesi di calcolo n. 2 della relazione peritale) in complessivi € 25.333,00,

Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, tenuto conto del divieto di cumulo nei limiti previsti dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Le spese seguono la soccombenza, sicché il ministero resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano [REDACTED]

[REDACTED]

Le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Lavoro,

intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Ricciardello Rosa, con ricorso in data 12.12.2016, così provvede:

- dichiara il diritto di [REDACTED] al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal contratto di assunzione a termine in data 20.11.1996 e degli scatti retributivi di anzianità riconosciuti al personale di ruolo in base al CCNL applicabile e, per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e al pagamento, in favore della stessa delle differenze retributive dovute, pari a €25.333,00 oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti meglio indicati in motivazione.

Rigetta ogni altra domanda.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Patti, 22.6.2020.

Il Giudice Unico del Lavoro

dr. Fabio Licata